



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Commissione Straordinaria di Liquidazione
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia
Tel.0963/997111 - Fax 0963/997219 - P.I. 03216430797

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione (nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000)

Verbale n. 4 del 26 aprile 2016.

OGGETTO: Proroga affidamento incarico consulenza finanziaria al dottore commercialista Giuseppe Grillo di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

L'anno 2016, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 11,00, nella sede della Provincia di Vibo Valentia, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014;

Premesso che

- con deliberazione n. 68 del 30 ottobre 2013, resa esecutiva ai sensi di legge, il Commissario Straordinario ha deliberato il dissesto finanziario della Provincia di Vibo Valentia;
- con D.P.R. del 10 febbraio 2014 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 febbraio 2014 con nota prefettizia n. 6879/S.E.F. il richiamato decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: avv. Floriana Gallucci, dott. Gian Luca Bucciarelli e dott.ssa Carla Fragomeni;
- in data 5 marzo 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è formalmente insediato;

Dato atto che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.):

- non ha personalità giuridica autonoma, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria di liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Tuel può auto-organizzarsi;

Considerato che

- a seguito di una mole notevole di richieste di istanze di ammissione alla massa passiva, l'OSL è stato costretto a richiedere più proroghe, che occorre organizzare il lavoro per rispettare l'ultimo termine accordato;



Vista la nota ministeriale n. 56348 del 17/03/2016, con la quale il Ministero dell'Interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, considerando valide le argomentazioni rappresentate da questo O.S.L. ha ritenuto poter concedere una ulteriore proroga del termine de quo di 6 mesi a decorrere dal ricevimento della medesima ministeriale;

Vista la nota ministeriale n. 58964 del 05/04/2016 avente per oggetto “ Art. 3 bis decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dall’art. 4 bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21” con la quale è stato comunicato a questo O.S.L. che, laddove ricorrano i presupposti, si può fare richiesta delle somme disponibili sul capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli Enti Locali” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno, ossia poter incrementare a cura di questo O.S.L. la massa attiva della gestione liquidatoria, per poter pagare i debiti ammessi alla massa passiva;

CHE occorre pertanto, per tali ragioni, organizzare i lavori in modo da poter rispettare il nuovo termine concesso, considerato che le criticità che hanno portato a richiedere la proroga dei termini al Ministero dell’Interno, consiste nella carenza all’interno dell’Ente di personale e di competenze specifiche di cui l’O.S.L. possa avvalersi a proprio supporto e nella disponibilità discontinua dei dipendenti stessi, contestualmente impegnati nelle altre attività dell’Ente, sia per la gestione ordinaria che per le attività connesse alla dichiarazione di dissesto finanziario;

CHE tali criticità si sono appesantite nel settore finanziario, strategico per l’attività dell’O.S.L. e per le incombenze e la riorganizzazione interna che non consente di poter far riferimento all’unico funzionario apicale, titolare di posizione organizzativa, in quanto tutta la dirigenza dell’Ente fa capo ad un unico soggetto nella figura del Segretario Generale dell’Ente medesimo;

Vista la propria delibera n. del con la quale è stato conferito l’incarico di consulenza al dott. Giuseppe Grillo-Dottore Commercialista di Vibo Valentia, per la durata di un anno;

Vista la relazione finale del Dott. Grillo Giuseppe, del 18 febbraio 2016 acquisita al protocollo dell’Ente il 22 febbraio 2016 prot. N°7051 con la quale il medesimo professionista rappresenta l’Attività annuale a supporto dell’O.S.L. e di quella in itinere per la definizione di numerosi procedimenti sia con gli enti fiscali esterni, che con gli Uffici all’interno dell’Ente;

Vista, la nota OSL del 29 marzo 2016 protocollo n° 9390, con la quale si da al professionista un termine ultimo di ulteriori 30 gg. per il completamento delle attività affidategli;

PRESO ATTO che a tutt’oggi per diverse difficoltà oggettive non è stato possibile a cura del professionista medesimo dar corso al completamento delle istruttorie avviate;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla proroga di detto servizio esterno, per la concreta risoluzione della problematica emersa nella gestione dei residui passivi, attivi di cui alla ministeriale soprarichiamata per l’accesso al “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli Enti Locali” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno, ossia poter incrementare a cura di questo O.S.L. la massa attiva della gestione liquidatoria, per poter pagare i debiti ammessi alla massa passiva;

Atteso che, in considerazione di quanto sopra, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha avanzato richiesta informale al commercialista in questione, già collaboratore con essa, di poter garantire la propria attività professionale al fine di rendere continuità con il precedente servizio, un ulteriore semestre con decorrenza immediata per il completamento delle attività lavorative affidategli;

Visto il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati, approvato con D.P.R. 24/8/1993, n. 378;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali: TUEL) e successive modifiche e ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 253

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA


1. per i motivi ampiamente evidenziati in premessa, che qui si intendono riportati, di prorogare l'incarico e avvalersi, con effetto immediato, per la durata di ulteriori sei mesi, della consulenza tecnico finanziaria del dott. Giuseppe Grillo già collaboratore con questa C.S.L. al fine di poter garantire la propria attività professionale e rendere continuità con il precedente servizio, per il completamento delle attività lavorative affidategli;
- 2 Di confermare le condizioni del precedente disciplinare tra le parti, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3 Gli oneri connessi al presente incarico sono a carico della massa passiva di questa C.S.L.;
- 4 Di notificare il presente atto al dott. Giuseppe Grillo.
- 4 Di dare atto, infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Presidente
Componente
Componente

Carla FRAGOMENI
Floriana GALLUCCI
Gianluca BUCCIARELLI





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA E IL SUPPORTO ALL'O.S.L. INERENTI TUTTI I COMPITI E LE FUNZIONI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA.

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 10.45 nella sede della Provincia di Vibo Valentia

TRA

La Commissione Straordinaria di Liquidazione Avv. Floriana Gallucci (presidente), d.ssa Carla Fragomeni (componente), nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione del dissesto finanziario dichiarato dalla Provincia di Vibo Valentia

E

Il dott. Giuseppe Grillo, nato a Vibo Valentia il 28 febbraio 1965 ed ivi residente in Via Cesare Pavese n.35, C.F. GRLGPP65B28F537J, domiciliato presso lo studio associato Grillo e Pagano Dottori Commercialisti associati viale Kennedy 2/d 89900 Vibo Valentia.

Premesso che:

- Con deliberazione n. 68 del 31/10/2013 della Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 143 del T.u.e.l., è stato dichiarato il dissesto economico – finanziario della Provincia di Vibo Valentia;
- Con D.P.R. del 10 febbraio 2014, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto finanziario della Provincia di Vibo Valentia;;
- In data 5 marzo 2014 si è insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione presso della Provincia di Vibo Valentia;
- Per la gestione di liquidazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli Enti Locali (art. 253 del D. Lgs. 267/00 ed art. 4 del D.P.R. 378/93), può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione;



- In considerazione della particolare situazione riscontrata, sin dall'atto dell'insediamento, in riferimento alle complesse, rilevanti, annose ed insolute vicende gravanti sull'Ente e direttamente influenti sulla definizione della massa attiva, nonché alla conseguente necessità di un apporto specialistico in merito, appare opportuno avvalersi dell'ausilio di un consulente in possesso di professionalità e di specifica competenza ed esperienza maturate nel settore della finanza locale e dei tributi;
- Considerato che per la realizzazione di quanto sopra è stato contattato per le vie brevi il dottore commercialista dott. Giuseppe Grillo con studio professionale in Vibo Valentia, come sopra generalizzato, la cui competenza è comprovata da curriculum in atti, il quale ha prestato il proprio assenso a supportare l'OSL nelle attività di consulenza finanziaria e più specificatamente nella concreta risoluzione della problematica emersa nella gestione dei residui passivi, attivi e della gestione della cassa di competenza di questo OSL ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario n.28 del 26 agosto 2014 avente per oggetto "Ricognizione fondo cassa della liquidazione . Art. 255 del Dlgs. N.267/2000 e s.m.i. ".
Mediante il presente disciplinare, da valere ad ogni effetto di legge:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di consulenza e pareristica tecnico-finanziaria a supporto dell'OSL per la durata di un anno (con riserva di rinnovo) per il risanamento dell'ente, esprimendo l'apporto di esperienza, professionalità e competenza maturate nel settore specifico. L'incarico dovrà essere svolto in particolare sulla rilevazione della massa passiva, sul reperimento dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento dell'ente anche mediante l'alienazione del patrimonio disponibile.

L'incarico, che non comporta rapporto d'impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed occasionale e per quanto non previsto dal presente atto è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile;

Il professionista s'impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente disciplinare in piena autonomia organizzativa ed in conformità al programma di lavoro predisposto dall'OSL, redigendo trimestralmente apposita relazione sull'attività svolta.



Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

Il professionista, per l'organizzazione del proprio lavoro ha il libero accesso ai locali dell'Ente e si avvale, nell'interesse dello stesso, della collaborazione dei responsabili dei competenti servizi provinciali.

Il professionista, nell'esercizio della sua attività, è tenuto all'esecuzione del presente disciplinare secondo la buona fede e la massima diligenza (art. 1375 cc).

Al professionista è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione della Commissione, di documentazione e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Il professionista curerà tutti gli interessi patrimoniali dell'ente inerenti la riscossione della massa attiva dei tributi locali di cui al dissesto finanziario, curando anche i rapporti con le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, la locale tesoreria del Monte dei Paschi di Siena per la risoluzione delle problematiche di carattere finanziario, le società, i privati cittadini e quanto altro di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Art. 3

(Luogo e orario di esecuzione)

Le attività di cui ai precedenti articoli verranno espletate sia presso la sede della Provincia di Vibo Valentia e sia fuori sede.

L'orario di lavoro verrà espletato, minimo due giorni la settimana, nel pomeriggio dei giorni di rientro del personale dipendente della Provincia di Vibo Valentia. In caso di necessità ed in piena autonomia organizzativa, nell'interesse generale dell'ente, nel giorno concordato con il personale del servizio finanziario e con la Commissione straordinaria di liquidazione.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico di cui al presente disciplinare avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. È fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico.

Le modalità di svolgimento dell'incarico potranno essere rimodulate una volta avviate in relazione alle necessità che dovessero emergere nel corso del periodo dell'incarico suddetto.

Art. 5

(Compenso)

Il compenso per le prestazioni previste dal presente disciplinare viene fissato nella misura trimestrale di Euro 2.500,00 oltre IVA e C.P.A. dietro presentazione di regolare fattura, dell'attestato o dichiarazione di regolarità contributiva e del codice IBAN del professionista.

Il compenso sarà corrisposto con oneri a carico della liquidazione del dissesto da inserire nel piano di rilevazione e di estinzione, previa presentazione di apposita documentazione e visto della Commissione di attestazione del lavoro effettuato.

Art. 6

(Risoluzione e recesso dal contratto)

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso, per gravi inadempienze o sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto al professionista in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata.

Ciascuna delle parti potrà, inoltre, con preavviso scritto di almeno 15 giorni recedere unilateralmente dal disciplinare.

Art. 7

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

E', in ogni caso, escluso il lodo arbitrale.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, s'informa il contraente che i dati contenuti nel presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti in materia.

Art. 9

(Condizioni di incompatibilità)

Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare l'incarico con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle

PROVIN

disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti di affari, di incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le attuali controparti della C.S.L. o Provincia e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo delle vicende amministrative in essere nei confronti della Provincia per conto di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo alla violazione anche di una sola delle predette prescrizioni. La C.S.L. è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità. Il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente alla C.S.L. l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, la C.S.L. agirà ai sensi del precedente periodo.

Art. 10

(Norme finali)

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Il presente contratto è da registrare in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. . In caso di registrazione le spese sono a carico di chi ne chiede la formalità.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Avv. Floriana Gallucci
D.ssa Carla Fragomeni
Dott. Gian Luca Bucciarelli (assente)

L'Incaricato
Rag. Raffaele Fera

